



COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Testo approvato con delibere del Consiglio Comunale:
n. 16 del 8 aprile 2014
Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale:
n. 16 del 26/05/2015;
n. 18 del 12/05/2016;

ARTICOLO 1
Istituzione della TASI – tributo sui servizi indivisibili

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione della componente della IUC – Imposta Unica Comunale, relativa al tributo per i servizi indivisibili – denominata TASI -, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2
Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria – IMU, di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

ARTICOLO 3
Soggetti Passivi

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Non è da considerarsi obbligato solidale dell'abitazione principale il contitolare che non abbia ivi la residenza e l'abitazione principale e sia assoggettato all'IMU come altro fabbricato;

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della

TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 4 **Soggetto Attivo**

Soggetto attivo è il Comune di Gonzaga relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

ARTICOLO 5 **Base imponibile**

La Base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 6 **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni e agevolazioni**

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione nonché eventuali agevolazioni.

ARTICOLO 7 **Individuazione dei servizi indivisibili**

Con la delibera di cui all'articolo 6 del presente regolamento, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

ARTICOLO 8 **Versamento**

1. Il versamento della Tasi è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), nonché tramite

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo Tasi è versato in autoliquidazione.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate: la prima entro il 16/6 – pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite per l'anno precedente, e la seconda entro il 16/12 a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Al contribuente è data la facoltà di versare l'intero importo dovuto per l'anno in corso entro il 16/6. Per l'anno 2014 la scadenza per il versamento della prima rata è il 30/9/2014.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ARTICOLO 9 **Dichiarazione**

I soggetti passivi della Tasi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ARTICOLO 10 **Pagamenti rateali**

Il funzionario responsabile, a richiesta del contribuente, concede la dilazione di pagamento delle somme accertate dal Comune per Tributo, sanzioni ed interessi, in rate non superiori a 24 (ventiquattro) e di durata non superiore a due anni. Quando il debito supera la cifra di Euro 5.164,00 viene chiesta apposita polizza fidejussoria.

Nel caso di riscossione coattiva a mezzo dell'ingiunzione fiscale, il Funzionario Responsabile, dietro richiesta scritta e motivata del contribuente, può concedere la dilazione di pagamento dell'atto di ingiunzione fiscale in rate mensili non superiori a 12. Quando il debito supera la cifra di Euro 5.164,00 deve essere presentata apposita polizza fidejussoria.

In entrambi i casi la rateazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data della presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.

Nel caso di mancato pagamento di una o più rate:

1. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
2. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

3. L'importo non può più essere rateizzato;
4. Le sanzioni vengono applicate per intero (non si applica l'eventuale riduzione per accertamento con adesione).

ARTICOLO 11 **Riduzioni ed esenzioni**

Le riduzioni ed esenzioni verranno disciplinate annualmente dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ARTICOLO 12 **Rimborso spese di notifica**

Oltre alle sanzioni, al maggior tributo ed agli interessi – quando dovuti – contestualmente all'atto impositivo vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica dell'atto stesso così come previsto dal D.M. 12/9/2012.

ARTICOLO 13 **Entrata in vigore e Rinvio**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme statali vigenti.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.